

Codice A1610A

D.D. 4 marzo 2019, n. 73

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. TOLLEGNO (BI) - Intervento: Coperture amianto con posa di nuove coperture in porzioni di complesso ad uso produttivo, site in Via Roma 9 e via Gramsci 11. Autorizzazione paesaggistica.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Arch.Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore  
Dott. Roberto Ronco  
(ex. L. 190/2012)

Allegato

Il Funzionario estensore  
Alda Fiandaca



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio  
Settore Territorio e Paesaggio  
[valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it](mailto:valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it)  
[territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it](mailto:territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)

Classificazione 11.100/GESPAE/99/2019A/A16.000  
(da citare nella risposta)

Data e protocollo del documento sono riportati nei  
metadati del mezzo trasmissivo

Rif. n. 2845/A1610A del 30/01/2019

## RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31  
Comune: TOLLEGNO (BI)  
Intervento: Pratica n. 01225540028-15012019-1623 - SUAP 9173. Rimozione  
di coperture in amianto con posa di nuove coperture in porzioni di complesso  
ad uso produttivo, site in via Roma 9 e via Gramsci 11. Catasto fabbricati fg.  
507, mapp. 642 sub 10 e 24 e mapp. 633; foglio 508, mapp. 5 sub 10 e mapp.  
1 sub 17  
Istanza:

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal SUAP del Comune di TOLLEGNO-VC  
(BI) in data 30/01/2019, con comunicazione prot. 778 trasmessa via PEC in data  
29/01/2019, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto,  
da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in  
epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata  
allegata all'istanza, in formato elettronico,

considerato che gli interventi previsti consistono nella rimozione di coperture  
degradate in lastre di fibro amianto oggi esistenti, con contestuale rimozione di  
eventuali sottocoperture e materiali isolanti che siano venuti a contatto con le fibre  
contenenti amianto, e nella successiva sostituzione con lastre in lamiera preverniciata,  
con colorazione rosso siena ovvero grigio, in coerenza con le colorazioni delle  
coperture degli edifici adiacenti, senza la modifica delle strutture di sostegno;

Classif. 11.100/GESPAE/99/2019A/A16.000

gli interventi interessano alcuni fabbricati del complesso produttivo denominato "divisione filati" con ingresso in via Roma 9, ed altri nella porzione del complesso denominato "divisione tessuti", con ingresso in via Gramsci 11,

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non** è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di TOLLEGNO (BI) non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato altresì che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D.Lgs 42/2004 (fascia di 150 mt dal torrente Cervo),

considerato che le nuove coperture in lamiera proposte presentano scelte cromatiche che ne consentono l'omogeneizzazione con quelle dei fabbricati adiacenti e non alterano la percezione consolidata del complesso dei fabbricati in esame,

considerato pertanto che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

relativamente ai fabbricati ricadenti in ambito sottoposto a tutela paesaggistica si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. a condizione che i comignoli eventualmente presenti vengano rivestiti con lamiera preverniciata di colorazione analoga a quella utilizzata per la copertura; sul fabbricato identificato con la lettera "Q" e situato nella "divisione tessuti" del **complesso** produttivo, si dovrà procedere con la sostituzione dell'esistente copertura in scandole

Classif. 11.100/GESPAE /99/2019A/A16.000

con la copertura in scandole quadre di alluminio satinato o fibrocemento ecologico, come indicato in planimetria di progetto.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Nome file	Impronta del documento informatico
1	<i>Relazione Paesaggistica</i>	01225540028-15012019-1623.002.PDF.P7M	b550fa8ef2df3220070b576f2 0194632c0250b7d8a953f4a 36081483b8aec013
2	<i>Elaborato grafico planimetria generale Tav. 01a</i>	01225540028-15012019-1623.005.PDF.P7M	3159d5f13b9843696514d74 996c12f78d3f74f10cf760518 e12e47ffd20eb7a4
3	<i>Elaborato grafico planimetria generale Tav. 02a</i>	01225540028-15012019-1623.006.PDF.P7M	5e6d39b2a838d27b34f9090 0b0a9c1fd82152bafa4cc912 8e4882fc139e3cf49
4	<i>Relazione intervento</i>	01225540028-15012019-1623.001.PDF.P7M	4fa8588d4143c74f5eddf6f57 092d7ddfaf971257fcbbb972 a4bed0040e8e98a

Allegato 2



TORINO 22 FEB 2019

Regione Piemonte

@

E p.c.

*Ministero per i beni e le attività culturali*  
**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE  
ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI  
BIELLA NOVARA VERBANO-CUSIO-OSSOLA E  
VERCELLI**

Prot. n. 2168 Class. 36.10.06/293 All.

**AMBITO E SETTORE:** Tutela paesaggistica  
**DESCRIZIONE:** TOLLEGNO - (BI)  
Opere di manutenzione straordinaria, rifacimento coperture in amianto e manutenzione su coperture marsigliesi.  
Via Gramsci, 11 - Via Roma, 9  
**DATA RICHIESTA:** data di arrivo richiesta 15/02/2019 (vs. prot. n. 4566 del 15/02/2019)  
protocollo entrata richiesta n.1924 del 19/02/2019  
**RICHIEDENTE:**  
**PROCEDIMENTO:** Autorizzazione paesaggistica semplificata (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.; D.P.R. 31/2017)  
**PROVVEDIMENTO:** PARERE VINCOLANTE  
**DESTINATARIO:** Regione Piemonte  
Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto, e la documentazione progettuale allegata all'istanza;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del D.lgs. n.42/2004 s.m.i., così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Visto il parere del settore Territorio e Paesaggio della Regione Piemonte;

Dato atto che codesto Ufficio ha accertato che l'intervento in oggetto rientra nei disposti di cui al D.P.R. 31/2017;

Vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ufficio, in adempimento ai disposti del comma 7 del citato articolo di legge, con la quale codesto Comune ha pertanto verificato "[...] la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]";

Questa Soprintendenza, ritenendo che l'intervento nel suo complesso sia compatibile dal punto di vista paesaggistico, esprime parere favorevole alle opere proposte facendo proprie le condizioni poste dal citato Settore Territorio e Paesaggio della Regione Piemonte.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.



MINISTERO  
PER I BENI E  
LE ATTIVITÀ  
CULTURALI